



COMUNE DI CURSI

c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del Reg.

OGGETTO: Atto di citazione in appello Sig.ra CORRADO Domenica avverso sentenza Tribunale di Lecce – già Sezione distaccata di Maglie – n. 984/14. Richiesta rimborso spese legali Arch. Francesco LONGO. Determinazioni.

Data 15/06/2020

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di GIUGNO alle ore 13:00 in Corsi, convocata previ avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 15/06/2020

Il responsabile del Servizio interessato

F.to Luigi LANZILOTTO

	Presente	Assente
--	----------	---------

1 MELCORE Antonio

Si

2 IACOVAZZI Maria Crescenza

Si

3 BARONE Daniele

Si

4 FRISULLO Ilaria

Si

5 CHILLA Emanuela

Si

Per quanto concerne la regolarità contabile

Parere: Favorevole

Data 15/06/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo. 18.8.2000, n. 267;

Premesso che:

- con sentenza n. 984/2014 del 22.02.2014 il Tribunale di Lecce – ex Sezione distaccata di Maglie, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50000288/06 del R.G. tra DE LUCA Luigi contro CORRADO Domenica, con la chiamata in causa di Comune di Corsi, Arch. Luigi DE LUCA e componenti della Commissione Edilizia Comunale, ha condannato, tra l'altro, la Sig.ra CORRADO Domenica alla refusione delle spese di lite in favore dei componenti della C.E.C., liquidate in € 1.800,00# per compenso, oltre IVA e CAP come per legge;
- con sentenza n. 51/2019 pubblicata in data 16.01.2019 la Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nell'appello proposto da CORRADO Domenica contro Luigi DE LUCA, Arch. Luigi DE LUCA, Comune di Corsi e componenti della Commissione Edilizia Comunale (R.G. n. 489/2014 R.G.), avverso la sentenza n. 984/2014 del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ha rigettato l'appello e, per l'effetto, confermata l'appellata sentenza condannando, tra l'altro, la Sig.ra CORRADO Domenica al rimborso di spese e competenze del grado di giudizio, liquidate in € 3.308,00# per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge, in favore dei componenti della Commissione Edilizia Comunale;

Viste le note acquisite al protocollo dell'Ente in data 17.09.2019 al n. 4496 e in data 21.10.2019 al n. 5069, con cui l'Arch. Francesco LONGO da Taviano, avendo presieduto la Commissione Edilizia Comunale in qualità di Responsabile del Settore Tecnico pro-tempore all'uopo incaricato dall'Ente, chiede il rimborso delle spese legali richieste dal legale incaricato Avv. Antonio PASCA;

Precisato che il Comune di Corsi nel grado di appello non si era costituito anche a nome della C.E.C. e, pertanto, non aveva alcun rapporto professionale con l'Avv. Antonio PASCA;

Atteso che, anche per tale ragione, nei confronti dei componenti della C.E.C., non essendo dipendenti dell'Ente, non è riconoscibile il rimborso delle spese legali, come precisato da numerosi pareri e pronunce dei competenti Organi;

Preso atto che l'Arch. Francesco LONGO era incaricato di alta professionalità ex art. 110 del T.U.E.L. e Responsabile del Settore Tecnico con contratto a tempo determinato;

Esaminata la normativa in merito e la giurisprudenza;

Visto, in particolare, l'art. 28 del CCNL 14.9.2000 che, nel ricalcare la disciplina già dettata dall'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, così recita:

“L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.”;

Considerato che il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 12 febbraio 2007, n. 552, precisa che la norma rimette alla valutazione discrezionale "ex ante" dell'ente locale, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo considerabile obbligatorio tale rimborso a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore. La scelta del legale deve avvenire preventivamente e concordemente tra le parti;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, S.U., 13.3.2009 n. 6227, con cui si precisa che l'obbligo di nomina di un legale di comune gradimento riguarda letteralmente l'assunzione diretta degli oneri di difesa sin dall'inizio del procedimento da parte dell'ente, non il successivo rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia;

Atteso che la norma in esame prevede due modalità di "manleva" del dipendente da parte

dell'Amministrazione: assunzione diretta del patrocinio (salvo ripetizione dei relativi oneri in caso di condanna) ovvero rimborso delle spese legali sostenute all'esito del procedimento (in caso di assoluzione);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Veneto n. 245/2012, con cui si chiarisce che il diritto al rimborso delle spese legali del dipendente prosciolto per fatti relativi ad atti d'ufficio spetta anche nel caso in cui non vi sia stato il preventivo coinvolgimento dell'ente nella scelta dell'avvocato (cd "rimborso a posteriori"), anche se l'ente dovrà verificare che non sussista un conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore;

Dato atto che non si ravvisa alcuna posizione di conflitto di interessi da parte dell'interessato nel caso in esame;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile accogliere la richiesta dell'Arch. Francesco LONGO nella misura di 1/7, pari al numero dei componenti della C.E.C., di quanto liquidato dal giudice, in quanto dipendente comunale pro-tempore;

Con voti unanimi e favorevoli sulla proposta del Sindaco, resi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di accogliere la richiesta dell'Arch. Francesco LONGO per il rimborso delle spese legali relative alla costituzione nel giudizio di appello proposto da CORRADO Domenica contro Luigi DE LUCA, Arch. Luigi DE LUCA, Comune di Corsi e componenti della Commissione Edilizia Comunale (R.G. n. 489/2014 R.G.), avverso la sentenza n. 984/2014 del Tribunale di Lecce nella misura di 1/7 di quanto liquidato dal giudice, in quanto dipendente comunale pro-tempore.
2. Di precisare che il rimborso avverrà previa acquisizione della fattura dell'Avv. Antonio PASCA, quietanzata, nei limiti indicati.
3. Di dare atto che le somme spettanti all'Arch. Francesco LONGO, quantificate in 1/7 di quanto liquidato dal Giudice e presumibilmente pari ad € 689,54#, saranno imputate sul Cap. 80/2 "Spese per liti" del corrente esercizio finanziario.
4. Di demandare ai competenti uffici per conoscenza e quanto di competenza.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, previa nuova apposita votazione unanime e palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune di Corsi in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Corsi, 17/06/2020

IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D'AUTILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Corsi.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corsi, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi LANZILOTTO